



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 27 del 27/01/2025

R.G. n. 36 del 27/01/2025

Oggetto: Albo Avvocati. Aggiornamento al 31 Dicembre 2024

Il Responsabile del Procedimento NASTASI DANIELE MELCHIADE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2730 del 12/05/2012 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera n.162/PAR del 30/05/2016, e considerati i chiarimenti interpretativi da parte dell'ANAC espressi, da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, il vigente codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in argomento deve avvenire nel rispetto dei principi generali applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni del codice;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale –laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato - le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

— *obbligo di pubblicità adeguata, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;*

— *principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse; Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione "le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori*

qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)";

Considerato che:

- *l'ANAC con delibera n.1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, quali la redazione di un elenco di operatori qualificati da conseguirsi mediante una procedura trasparente ed aperta, adeguatamente pubblicizzata, attraverso la quale selezionare, secondo i principi di non discriminazione, un elenco di operatori disponibili a presentare offerte;*
- *con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi adeguatamente motivato nel rispetto del criterio di rotazione;*
- *con delibera n.907 del 24 ottobre 2018, al punto 3.1.4.1, l'ANAC ha chiarito che "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;"*

Dato atto che:

con delibera di Giunta Comunale n. 216/2016 è stato istituito l'albo comunale per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale e sono stati approvati l'avviso per la costituzione dell'Albo ed il disciplinare d'incarico con relativo patto sui compensi e/o quota lite per incarico legale; l'avviso per la costituzione dell'Albo ne prevede l'aggiornamento dinamico a cadenza semestrale con l'inserimento delle nuove iscrizioni sulla base delle istanze pervenute entro il 31 Dicembre ed il 30 Giugno di ogni anno;

Rilevato che:

- *nell'elenco aggiornato al 30/06/2024 risultano iscritti n. 113 professionisti;*
- *entro il termine del 31/12/2024 sono pervenute tre istanze;*

Ritenuto, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, e tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione, tenuta, aggiornamento e utilizzo dell'elenco in oggetto, di poter procedere all'approvazione dell'elenco redatto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che:

l'inserimento nell'Elenco non comporta per l'Ente alcun obbligo di conferire incarico ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di alcun rapporto giuridico con il Comune;

- *i professionisti cui affidare incarichi legali da parte del Comune di Sant'Angelo di Brolo saranno selezionati dall'approvando elenco nel rispetto dei principi di legge in materia di incarichi legali;*
 - *ai sensi del punto 3.1.3 delle linee guida ANAC n. 12 "La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare";*
- la costituzione e l'aggiornamento dell'Albo non escludono la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico;*

Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente;

Visti:

il D. Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n. 36/2023;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

SI DETERMINA DI

- dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

- approvare, per i motivi esposti in premessa, l'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Sant'Angelo di Brolo aggiornato al 31/12/2024 per come allegato;

- dare atto che l'elenco degli Avvocati fiduciari del Comune vigente, aggiornato al 31/12/2024, risulta composto da n. 116 professionisti;

- dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico dell'Amministrazione e, pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile;

- disporre la pubblicazione dell'Albo aggiornato sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.santangelodibrolo.me.it> alla sezione "Vivere il Comune" → "Informazioni utili" → "Rubriche" → "Albo Avvocati";

- *disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge, all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.santangelodibrolo.me.it> alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Dirigenti", denominazione del singolo obbligo: "Determine dirigenziali".*

**Il Responsabile del Procedimento
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE**

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Albo Avvocati. Aggiornamento al 31 Dicembre 2024**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 27/01/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

